

Cass., civ. sez. VI, del 11 maggio 2015, n. 9443

5.3. Per quanto attiene alla richiesta applicazione del overruling, si osserva che affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, ovvero affinché si possa parlare di prospective overruling, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si vetta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte (cfr. ex multis Cass. 11 marzo 2013, n. 5962).

Le prime due condizioni non ricorrono all'evidenza nel caso di specie attinente a questione che — come si legge testualmente nella cit. sentenza n. 22848 del 2013 — è stata rimessa alle Sezioni Unite come questione di massima di particolare importanza «essendosi riscontrate, soprattutto su temi limitrofi, soluzioni giurisprudenziali non sempre omogenee». Nella medesima sentenza è altresì evidenziato, con specifico riguardo alla problematica (che qui rileva), concernente la possibilità di conversione e l'efficacia della stessa, che sussisteva univocità del quadro giurisprudenziale, salva la diversa soluzione adottata in materia di condominio, giustificata come sopra.

5.4. Neppure è prospettabile un "errore scusabile" (sulla falsariga dei principi, qui non applicabili, elaborati in tema di overruling) nella compresenza di approdi giurisprudenziali non collimanti tra loro, che sino a quando possa ancora reputarsi tale, deve essere adeguatamente tenuta presente dal difensore.